

COMUNE DI AVELLINO

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ARTIGIANALI SULLE AREE PUBBLICHE.

**Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2000, capo III, art. 26 - B.U.R.C. n. 2 del 10 gennaio 2000 -
Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, titolo X, articoli 27 e 28.**

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.- Il presente regolamento disciplina l'esercizio per il commercio sulle aree pubbliche in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n.1 del 7/1/2000, art.26, e del D.Lgs. n.114/98, art.28, nonché alle disposizioni di legge vigenti al fine di assicurare lo svolgimento ordinato delle attività nell'interesse pubblico.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.- Il presente regolamento trova applicazione per le aree destinate a pubblico commercio individuate nell'ambito del territorio comunale.

Esso disciplina conformemente quanto previsto:

- a) dal D.Lgs. n.14 del 31 marzo 1998, recante "Riforma della disciplina, valida nel settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4. della legge 15 marzo 1997, n.59";
- b) dalla legge regionale n.1 del 7 gennaio 2000, art. 26 e successivi.

2.- L'esercizio della attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

ART. 3 DEFINIZIONI

1.- Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- **Per aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed in ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **Per posteggio**, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio della attività commerciale;
- **Per mercato**, l'area pubblica o privata attrezzata o meno della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi destinata all'esercizio della attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di generi alimentari, la vendita di generi non alimentari, l'erogazione di pubblici servizi;
- **Per fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- **Per presenza in un mercato**, il numero di volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato a prescindere dal fatto se vi abbia potuto o meno esercitare l'attività;
- **Per presenza effettiva in fiera**, il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in fiera.

ART. 4 DISPONIBILITÀ DEI POSTEGGI

1.- Il competente ufficio delle risorse ha sempre la disponibilità della cartografia planimetrica e degli elenchi gli occupanti i posteggi debitamente aggiornati relativamente alle aree pubbliche dove vengono esercitate le attività produttive.

2.- Al fine di esercitare l'attività di controllo, verifica e trasparenza le cartografie e gli elenchi, continuamente aggiornati su supporto cartaceo e magnetico, saranno inviati agli Enti d'ambito superiormente competenti secondo quanto previsto dalla L.R. n.1 del 7 gennaio 2000 e trasmessi alle associazioni di categoria, nonché allo sportello unico per le attività produttive.

3.- L'ufficio competente provvederà a dare sempre esaurienti indicazioni al pubblico provvedendo, inoltre, a pubblicarne la disponibilità anche su un apposito sito web:

CAPO II - SUDDIVISIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITÀ

ART. 5 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE

1.- Il prospetto che appresso si riporta individua l'area destinata a mercato o fiera :

DENOMINAZIONE

Area Picarelli - Mercato : lunedì

.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **A** al n.1 misura circa 2.782 mq.

DENOMINAZIONE

Piazzale Stadio Partenio – Mercato Bisettimanale (martedì-sabato)

.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **B** al n.2 misura circa 21.191 mq.

DENOMINAZIONE

Ex Campo Genova Fiera-Mercato

.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **B** al n.3 misura circa 29.550 mq.

DENOMINAZIONE

Contrada Vasto - Mercato Giornaliero

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **C** al n.4 misura circa 1.314 mq.

DENOMINAZIONE
Via Cotone – Mercato Giornaliero

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **D** al n.5 misura circa 870 mq.

DENOMINAZIONE
Via Fontanatetta - Mercato Giornaliero

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **E** al n.6 misura circa 1.694 mq.

DENOMINAZIONE
Area Stazione – Fiera-Mercato

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **E** al n.7 misura circa 1.587 mq.

DENOMINAZIONE
Pianodardine – Bisettimanale (mercoledì-venerdì)

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **E** al n.8 misura circa 1.445 mq.

DENOMINAZIONE
Area Castagno S. Francesco (martedì-giovedì-sabato)

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **G** al n.9 misura circa 1.123 mq.

DENOMINAZIONE
Via R. Aversa - Mercato Giornaliero

.....
.....
L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **F** al n.10 misura circa 9.980 mq.

DENOMINAZIONE
Bellizzi - Mercato (venerdì)

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **I** al n.11 misura circa 1.283 mq.

DENOMINAZIONE

Fiera EXPO Via degli Imbimbo – Fiera-Mercato

.....
.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **C** al n.12 misura circa 6.030 mq.

DENOMINAZIONE

Piazza Castello – Fiera-Mercato Domenicale

.....
.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **L** al n.13 misura circa 6.433 mq.

DENOMINAZIONE

Zona Duomo, Piazza 23 Novembre, Via Seminario – Fiera-Mercato (inverno/autunno)

.....
.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **L** al n.14 misura circa 1.454 mq.

DENOMINAZIONE

Viale Italia (scuola media Solimena /incrocio Via Marconi) - Fiera-Mercato Domenicale

.....
.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **D** al n.15 misura circa 1.040 mq.

DENOMINAZIONE

Via de Conciliis - Fiera-Mercato Domenicale

.....
.....

L'area così descritta ed individuata nella planimetria allegata con la lettera **D** al n.16 misura circa 4.844 mq.

ART. 6 SUDDIVISIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE

1.- Nel presente articolo è riportata la suddivisione in settori :

SETTORE ALIMENTARE e NON ALIMENTARE

2.- Gli operatori o gli espositori possono porre in vendita solo gli articoli previsti nel settore richiesto.

3.- Il provvedimento di concessione del posteggio recherà l'indicazione del settore di vendita.

ART.7 AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI ED AD ALTRI OPERATORI

1.- Il 20% dell'intera area adibita a mercato o fiera sarà riservata:

➤ in quanto al 10 % ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitano l'attività di cui

alla legge 9.2.1963, n.59, modificata dalla legge 14.1.1964, n.477 e dalla legge 26.7.1965, n.976. La qualità di agricoltore è provata mediante un certificato in carta libera rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento e/o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita. È fatto obbligo al coltivatore diretto di rinnovare annualmente la concessione del posteggio previo rinnovo del certificato attestante la qualifica di agricoltore, quest'ultimo deve attestare: l'ampiezza della superficie utilizzata e i principali prodotti messi in vendita.

È consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, con validità limitata ad un periodo dell'anno, complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180.
- in quanto al 5% agli artigiani cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, recante le norme sulla legge quadro per l'artigianato.
- in quanto al 5% ai soggetti che intendono vendere o esporre, per la vendita al dettaglio, opere di pittura, di scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 20 Novembre 1971 n.1062.

2.- Entro il mese di febbraio verrà affisso all'Albo Pretorio, presso la sede municipale l'elenco dei posteggi disponibili nonché le modalità delle domande e i criteri di assegnazione .

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE - CALENDARIO ANNUALE - ORARIO DI VENDITA

ART. 8 SUPERFICIE DEI POSTEGGI

1.- I posteggi devono avere dimensioni tali da poter consentire all'operatore un adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività e da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita e comunque non devono superare il limite massimo di 54 mq. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente ha diritto ad un ampliamento o, se ciò impossibile che gli venga concesso, un altro posteggio più adeguato a sua scelta e nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche nonché delle limitazioni e di divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico-ambientale, per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

2.- L'assegnazione in deroga dei posteggi di cui al comma 1 possono essere concesse dall'assessorato competente su parere di conformità della commissione attività produttive.

ART. 9 DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI-CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

1.- Le corsie di posteggio tra le installazioni degli esercizi dei mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.

2.- È fatto obbligo a ciascun operatore di esporre le merci sui banchi di vendita ad un'altezza minima dal suolo pari a metri 0,50. Il tendone di copertura del banco deve essere situato ad un'altezza minima dal suolo di metri 2,00 misurata nella parte più bassa dello stand. Detto tendone non deve sporgere oltre il confine con altro posteggio indicato nella planimetria fatta eccezione per la parte anteriore del tendone dove sarà possibile realizzare un oggetto non maggiore del 10% della massima

lunghezza del posteggio.

3.- I venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, arredamenti e ferramenta possono esporre i propri prodotti a terra, comunque nell'ambito del posteggio assegnato.

4.- I concessionari dei posteggi devono contenere il banco di vendita, il tendone, la mercé e gli accessori nell'ambito della sagoma assegnata sul piano stradale, lasciando libero lo spazio divisorio tra un posteggio e l'altro determinato in m.0,50.

ART. 10 CALENDARIO DEI MERCATI - ORARIO

L'esercizio del commercio ambulante in sede fissa e nei mercati individuati di cui all'art. 5 del presente regolamento si svolge, salvo deroghe, secondo il seguente calendario:

LOCALITÀ	giorni fissati per il mercato	alle ore	lle	SETTORE (D.Lgs.114/98, tit.2, art.5,
Area Picarelli	lunedì			Alimentare e non alimentare
Stadio Partenio	martedì / sabato			Alimentare e non alimentare
ex Campo	---			Fiera-mercato
Via Vasto	dal lunedì al			Alimentare e non alimentare
Via Cotone	dal lunedì al			Alimentare e non alimentare
Via Fontanatetta	dal lunedì al			Alimentare e non alimentare
Area Stazione	---			Fiera-mercato
Pianodardine	mercoledì / venerdì			Alimentare e non alimentare
Area Castagno S.	martedì / giovedì /			Alimentare e non alimentare
Via R. Aversa	dal lunedì al			Alimentare e non alimentare
Bellizzi	venerdì			Alimentare e non alimentare
Fiera EXPO Via	---			Fiera-mercato
Piazza Castello	sabato			Fiera-mercato
Zona Duomo	domenica			Fiera-mercato
Viale Italia	domenica			Fiera-mercato
Via de Conciliis	domenica			Fiera-mercato

Per quanto riguarda le fiere gli orari saranno fissati con apposito Decreto Sindacale sentite le Associazioni di categoria

2.- Entro un'ora dal termine delle operazioni commerciali, i posteggi dovranno essere liberi da oggetti di vendita nonché da imballaggi e rifiuti in genere. Questi ultimi dovranno essere depositati negli appositi contenitori messi a disposizione dall'amministrazione. È fatto obbligo per i venditori di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di affidare gli imballaggi a società e/o consorzi autorizzati alla raccolta e riciclaggio degli stessi (CONAI), D.Lgs.22/97, Titolo II, artt. 34 e successivi.

3.- Il Sindaco determina, con propria ordinanza, l'orario di vendita nel mercato sulla base degli indirizzi della L.R. n.1 del 7.1.2000, art. n.38, comma 4, e nel rispetto dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98.

4.- Il Sindaco ha l'obbligo di far osservare l'orario stabilito ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. 114/98. Gli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere

aperto il loro esercizio per tutta la durata del mercato.

5.- Gli operatori hanno facoltà di accesso al mercato dalle ore 7:00 alle ore 9:00. Detto accesso sarà consentito ai soli operatori in regola con le tasse di occupazione suolo e i pagamenti dei tributi previsti per legge. Il controllo di quanto innanzi è affidato alla squadra di Polizia Annonaria la quale, una volta accertato il mancato pagamento dei tributi; provvederà per quanto di competenza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ambito comunale.

ART. 11 SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA E/O MERCATO FRASFERIMENTO

1.- Per ragioni di pubblico interesse è consentito, previo Decreto Sindacale, lo spostamento della data di svolgimento della fiera e/o mercato in conformità agli indirizzi stabiliti dalla Legge n.1 del 7.1.2000.

2.- Dello spostamento della data dovrà essere data notizia agli interessati mediante avviso da affiggere all'Albo Pretorio e comunicazione alle associazioni di categoria, anche via fax.

3.- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, sentite le commissioni competenti e le organizzazioni di categoria, di trasferire l'intero mercato in altre zone idonee urbanisticamente inquadrate nel P.I.C. (Piano Integrato Commerciale), per esigenza di viabilità o di forza maggiore ai sensi della L.R. del 7.1.2000, n.1, al fine di attuare la programmazione urbanistica del suddetto piano commerciale.

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI - CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

ART. 12 ASSEGNAZIONE POSTEGGI

1. Per effetto di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. n.1 del 7.1.2000 il Comune dovrà far pervenire alla Regione, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, il numero dei posteggi resisi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare o la specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico -

2.- Entro 45 giorni la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello del bando a cui il Comune deve uniformarsi.

3.- Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC dello specifico Bando Comunale, gli operatori devono trasmettere per raccomandata le domande di partecipazione allo stesso, indirizzandolo al Comune sede di posteggio. Il Comune sede di posteggio espletterà i bandi provvedendo, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione sul BURC della relativa graduatoria contenente l'elenco degli aventi diritto e delle eventuali riserve agli idonei.

4.- Il bando dovrà indicare, fra l'altro:

- a) gli elementi di identificazione del mercato;
- b) la suddivisione dell'area di mercato nei settori merceologici omogenei;
- c) il numero dei posteggi per ogni settore;

d) i criteri per la formazione della graduatoria disposti dall'art. 41 comma 4 della L.R. n.1 del 7.1.2000.

5.- La graduatoria, stilata da una Commissione nominata dalla G.M., passerà all'approvazione della G.M.

6.- Contro le graduatorie gli interessati potranno produrre ricorso in carta da bollo al Sindaco il quale deciderà entro i trenta giorni successivi.

7.- Con la stessa deliberazione dovrà essere eventualmente formulata, qualora il ricorso dovesse essere accolto, una nuova graduatoria.

8.- La deliberazione sarà notificata entro dieci giorni al ricorrente affinché questi prenda atto di quanto innanzi.

9.- La concessione del posteggio ha durata decennale (art. 27, c.2, L.R. 7.1.2000) e può essere rinnovata. L'Amministrazione Comunale revoca detta autorizzazione nel caso cui l'operatore non dimostri di avere più i requisiti di cui al Titolo II, art.5, c.2, del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998.

10.- È fatto obbligo all'assegnatario del posteggio o dei posteggi, di comunicare, a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta nei termini di legge, all'Amministrazione Comunale la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9 del presente articolo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio, previa diffida da emettere nei 30 giorni successivi, alla revoca del posteggio e/o posteggi comunicando alla Regione Campania ed al Comune di residenza dell'operatore quanto disposto nel presente comma.

11.- I moduli per l'assegnazione dei posteggi saranno forniti appositamente dall'ufficio Commercio.

ART. 13 ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

1.- La Pubblica Amministrazione si riserva la possibilità di autorizzare lo scambio di posteggi tra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, inoltre può consentire il cambio di posteggio con uno disponibile non ancora comunicato alla Regione al fine della pubblicazione dei bandi di concorso.

2.- I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche i quali vantano il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale, o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

3.- In caso di due o più richieste concorrenti fra due o più operatori verrà applicato il criterio del bussolotto.

ART. 14 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE PRESENZE

1.- È istituito presso l'ufficio commercio del Comune il registro delle presenze presso i mercati debitamente compilato dalla competente squadra di polizia annonaria.

2.- Detto registro deve contenere, oltre all'elenco dei presenti aventi posto fisso anche la lista dei posteggi assegnati in via temporanea con le relative dichiarazioni da parte degli operatori ai quali è stato assegnato il posteggio in via temporanea della sussistenza dei requisiti di cui all'art.5, c.2, del D.Lgs. 114/98.

3.- Presso il Settore Attività Produttive è istituito lo schedario delle imprese che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sia in forma fissa che in forma itinerante, detto schedario deve contenere quanto stabilito dall'art. 43 della L.R. n.1 del 7.1.2000.

ART. 15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. In esecuzione alla graduatoria di cui al precedente art.12 gli interessati saranno convocati nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio. Non aderendo alla richiesta nei termini (dopo la seconda convocazione) il Sindaco, accertatesi della effettiva e puntuale convocazione e che l'interessato non ha giustificato la non adesione, assegnerà il posteggio secondo la graduatoria degli aventi diritto, nel rispetto dello stesso settore merceologico.

ART. 16 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1.- La concessione dei posteggi è strettamente personale. Il trasferimento dell'autorizzazione, consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà, comporta anche il passaggio della concessione dei posteggi al subentrante.

2.- Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/98 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

3.- Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza indicati da detto comma.

4.- Il trasferimento dell'azienda non determina lo slittamento del termine di scadenza della precedenza autorizzazione.

ART. 17 POSTEGGIO SU AREE PRIVATE

1.- Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune gratuitamente un'area privata attrezzata, coperta o scoperta, detti soggetti hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta.

2.- Il Comune incentiva le attività su aree private per operatori commerciali costituiti in forma associata o di consorzio.

ART. 18 MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO COMUNALE. FIERA - MERCATO

1.- Festività religiose e civili;

2.- Manifestazioni culturali e tipicamente locali (feste patronali, sagre ecc.);

3.- Fiere permanenti : fiera delle antichità, del modellismo, delle pulci, dell'antiquariato ecc. Queste si svolgono così come riportato all'articolo 10 comma 1° nelle seguenti vie e piazze:

Piazza Castello. Piazza Duomo, Via de Conciliis, Viale Italia.

ART. 19 CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1.- Relativamente ad ogni fiera sopra elencata sarà predisposta apposita delibera di G.M. la quale sarà adottata 30 giorni prima dell'effettivo svolgimento di ciascuna fiera e debitamente pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede Municipale.

2.- La delibera dovrà contenere i seguenti dati:

a) Ubicazione della fiera:

b) Periodo di svolgimento;

c) Superficie complessiva dei posteggi;

d) Numero dei posteggi;

e) Settore di vendita;

3.- La concessione del posteggio è relativa al giorno o giorni di durata della Fiera e/o sagra alla quale potranno fare richiesta di partecipazione anche i soggetti così come stabilito dall'art.41 della L.R. n.1 del 7.1.2000, comma 13. Non possono essere richiesti giorni frazionati o minori da quelli indicati nella delibera relativamente ad ogni fiera;

4.- Le domande di richiesta di posteggio, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Comune 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera esclusivamente a mezzo raccomandata. Farà fede la data del timbro postale.

5.- Le domande dovranno contenere:

a) generalità del richiedente;

b) dati anagrafici completi (nascita , residenza .domicilio);

c) qualifica posseduta come indicato nell'alt. 41 della L.R. n.1 del 7.1.2000, comma 13;

d) individuazione fiera per la quale si chiede il posteggio;

e) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 114 del 21 marzo 1998, art. 5, cc. 2 e 5;

6.- La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità:

a) più alto numero di presenze nella fiera determinato in base agli atti d'ufficio a partire dall'anno 1998;

b) in caso di coincidenza di presenze si procederà all'assegnazione del posteggio a mezzo di sorteggio pubblico che sarà effettuato alla presenza dei componenti della Commissione al Commercio e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che si riunirà presso la sede del Settore Commercio previo apposito avviso affisso all'Albo Pretorio della sede Municipale 20 giorni prima della data relativa all'inizio della fiera;

c) la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà affissa all'Albo Comunale 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera;

d) nel periodo immediatamente antecedente allo svolgimento della Fiera e comunque in data successiva a quella della pubblicazione della graduatoria verrà comunicato agli operatori, nei termini e modi di legge:

- il posteggio assegnato;

- i versamenti da effettuare;

- il giorno e l'orario in cui può essere ritirato il permesso.

7.- La concessione del posteggio dovrà essere ritirata personalmente dal titolare o suo delegato munito di documento di riconoscimento e in essa verrà indicato l'orario di inizio occupazione.

8.- L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato nella concessione del posteggio sarà considerato assente e si procederà, proseguendo nella graduatoria all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza non rientranti nel numero di posteggi disponibili, sempreché presenti.

9.- Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno stesso della manifestazione, sono comunque considerati ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

10.- Al controllo e alla messa in atto di quanto previsto ai comma 8 e 9 di questo articolo

provvederà il servizio di Pattuglia Annonaria fornendo, inoltre, all'ufficio commercio il relativo elenco.

ART. 20 NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE

1.- Le Fiere sono gestite dal Comune che può disporre, limitazioni e divieti alla localizzazione dei posteggi relativamente alle Fiere indicate nell'art. 18, c.1, di questo regolamento, ai sensi della L.R. n.1/2000.

2.- Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordinanze in ottemperanza alle norme vigenti.

3.- I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate.

4.- Le tende di protezione al banco di vendita non debbono sporgere oltre la misura di 50 cm. rispetto all'area del posteggio e debbono essere collocate ad una distanza dal suolo non inferiore a 2 m.;

5.- È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

6.- È consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione per la vendita di giocattoli sonori e la vendita con "battitore", sempreché il volume delle apparecchiature sia mantenuto minimo, senza arrecare disturbo agli operatori e abitazioni esistenti negli spazi limitrofi.

7.- È consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio a loro assegnato.

ART. 21 SAGRE PARROCCHIALI, FESTIVAL E SIMILARI

1.- L'ammissione alle sagre parrocchiali; ai festival e ad altre manifestazioni similari, è subordinata al rilascio delle autorizzazioni temporanee alla vendita.

2.- Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

ART. 22 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1.- Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia;
- b) nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- e) il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2.- Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabilite di volta in volta dal Sindaco, tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico e di ogni altro interesse pubblico.

3.- Ai sensi dell'art.41, c.13, della L.R. n.1/2000, alle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera a) dell'art.35, c.2, della suddetta Legge Regionale, possono parteciparvi soggetti che non esercitano l'attività commerciale professionalmente, ma vendono i beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.

ART. 23 OPERATORI ITINERANTI

1.- Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora e ad una distanza di 500 metri da ogni area mercatale e dalla sosta precedente.

2.- Per tale forma di commercio sono escluse le zone rientranti nel centro storico e nel centro urbanizzato come da allegata planimetria, fatta eccezione per i gelatai i quali hanno libero accesso su tutto il territorio comunale.

3.- Tale forma di vendita deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

4.- È vietato, inoltre, l'utilizzo di mezzi sonori.

ART. 24 IL COMMERCIO NELLE STAZIONI E NELLE AUTOSTRADE

1.- Per l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche nelle stazioni e nelle autostrade è necessario il permesso del soggetto prioritario o gestore, ai sensi dell'art. 28, c.10, D.Lgs. 114/98.

ART. 25 CANONE DI POSTEGGIO

1.- Il canone per la concessione dei posteggi è nella sua prima applicazione determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 46 della L.R. 1/2000 ed è stabilito nella misura di lire 100/mq, e nel rispetto dell'art.46. c.2, L.R. del 7.1.2000.

ART. 26 TASSA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1.- Per la occupazione di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'art.45, c.5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, e del Regolamento Comunale vigente.

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA

ART. 27 AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

1.- Per tutta la durata del mercato o della fiera, nonché nell'attività di commercio in forma itinerante, è fatto obbligo al titolare di esporre bene in vista l'apposto documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi della autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché del numero distintivo del posteggio.

2.- In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, su richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione per il commercio ed il libretto sanitario.

ART. 28 CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

1.- L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme sanitarie vigenti che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

2.- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura, nonché alle loro caratteristiche; tali modalità ed attrezzature sono stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

3.- Qualora l'attività di cui al comma 2 sia esercitata mediante veicoli, essi devono avere le caratteristiche stabilite dal Ministero della Sanità con apposita ordinanza.

4.- Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete elettrica o se garantito dal funzionamento autonomo di idonee attrezzature.

5.- Il commercio su area pubblica di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio è consentito solo nelle aree provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo il caso in cui il posteggio sia utilizzato con veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3.

6.- È vietato il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, se svolto in forma itinerante, salvo il caso in cui il posteggio sia effettuato con veicoli aventi caratteristiche di cui al comma 3 e secondo i criteri previsti con apposita ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 29 PUBBLICITÀ DEI PREZZI E DEL MERCATO

1.- Ogni operatore che esercita attività commerciale sulle aree pubbliche è obbligato ad indicare i prezzi di vendita sulla mercé esposta. Questi è obbligato inoltre a tenere apposito registratore di cassa conforme alla legge.

ART. 30 DIVIETO DI PUBBLICITÀ

1.- Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

2.- E' vietato disturbare con grida e schiamazzi ed importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

CAPO VI - SANZIONI

ART.31 SANZIONI

1.- Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000 000, ai sensi dell'art.29, c.2, D.Lgs. 114/98.

2.- In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno. Il pagamento della sanzione mediante oblazione non sospende la recidiva.

ART.32 DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1.- Il mancato utilizzo del posteggio in ciascuno anno solare per periodi di tempo superiori a sei mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, comporta la decadenza della concessione del posteggio. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza della concessione è ridotto in proporzione alla durata della attività.

2.- Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini di cui al comma 1 la decadenza è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato e al Comune di residenza dello stesso dal responsabile dell'ufficio del commercio.

3.- Comporta la decadenza del posteggio il mancato pagamento della concessione o dello stesso canone per l'occupazione del suolo pubblico di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento. In caso di pagamento rateale il mancato pagamento di due rate consecutive previo invito al pagamento entro i successivi 15 giorni dalla ricezione dell'invito.

ART.33 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1.- Qualora sussistano i motivi di pubblico interesse il Sindaco può revocare la concessione senza oneri per il Comune, sentite le associazioni di categoria.

2.- Qualora sia revocata la concessione del posteggio per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'ambito del territorio Comunale in conformità alle esigenze dell'operatore.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.34 COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

1.- Il commercio sulle aree pubbliche di animali vivi può essere esercitato solo su apposite aree debitamente attrezzate.

2.- Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari.

3.- Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di Polizia Veterinaria e a tutela del benessere degli animali.

ART.35 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1.- Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7.8.1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 36 NORMA DI RINVIO

1.- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espressamente riferimento al D.Lgs. 114/98, alla L.R. 1/2000 e alle norme vigenti.

ART.37 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1.- Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, nonché dell' Organo Regionale di Controllo competente (CO.RE.CO.).

Allegati n. 10

A) Zona n. 1 (Area Picarelli)

B) Zone n. 2 (Stadio Partenio) n. 3 (Ex Campo Genova)

C) Zone n. 4 (Via Vasto) n.12 (Fiera Expo - Via Imbimbo)

D) Zone n. 5 (Via Cotone) n.15 (Viale Italia) n.16 (Via de Conciliis)

E) Zone n. 6 (Via Fontanatetta) n.7 (Area Stazione) n. 8 (Pianodardine)

F) Zona n. 10 (Via R. Aversa)

G) Zona n. 9 (Area Castagno di S. Francesco)

1) Zona n. 11 (Bellizzi)

L) Zone n.13 (Piazza Castello) n. 14 (Zona Duomo)

M) Zone limitate al Commercio in forma itinerante

I N D I C E

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART.1	OGGETTO	DEL	REGOLAMENTO	pag.	2
ART.2	AMBITO	DI	APPLICAZIONE	pag.	2
ART.3			DEFINIZIONI	pag.	2
ART.4	DISPONIBILITÀ	DEI	POSTEGGI	pag.	2

CAPO II - SUDDIVISIONE DEW LLE AREE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART.5	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE	pag.	3
ART.6	SUDDIVISIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATO E FIERE	pag.	5
ART.7	AREE RISERVATE AGLI AGRICOLTORI ED AD ALTRI OPERATORI	pag.	5

CAPO III - DELIMITAZIONE DELLE AREE - CALENDARIO ANNUALE – ORARIO DI VENDITA

ART.8	SUPERFICIE	DEI	POSTEGGI	pag.	5		
ART.9	DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI – CARATTERISTICHE DEI BANCHIO DI VENDITA	pag.	6				
ART.10	CALENDARIO	DEI	MERCATI	–	ORARIO	pag.	6
ART.11	SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI FIERA E/O MERCATO – TRASFERIMENTO	pag.	7				

CAPO IV - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI – CANONE E TASSA DI POSTEGGIO

ART.12	ASSEGNAZIONE	POSTEGGI	pag.	7		
ART.13	ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO TEMPORANEO NON	OCCUPATO	pag.	8		
ART.14	ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE	PRESENZA	pag.	8		
ART.15	ASSEGNAZIONE	DEI	PIOSTEGGI	pag.	9	
ART.16	SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL	POSTEGGIO	pag.	9		
ART.17	POSTEGGIO	SU	AREE	PUBBLICHE	pag.	9
ART.18	ELENCO FIERE E/O MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO	COMUNALE	pag.	9		
ART.19	CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI	POSTEGGI	pag.	9		
ART.20	NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE	FIERE	pag.	11		
ART.21	SAGRE PARROCCHIALI, FESTIVAL E	SIMILARI	pag.	11		

ART.22	AUTORIZZAZIONI				TEMPORANEE	pag.	11
ART.23	OPERATORI				ITINERANTI	pag.	12
ART.24	IL COMMERCIO	NELLE STAZIONI	E	NELLE	AUTOSTRADE	pag.	12
ART.25	CANONE			DI	POSTEGGIO	pag.	12
ART.26	TASSA	DI	OCCUPAZIONE	DI	SUOLO PUBBLICO	pag.	12

CAPO V - DISCIPLINA INTERNA

ART.27	AFFISSIONE	DEL	DOCUMENTO	INDENTIFICATIVO	pag.	12	
ART.28	CONTROLLO			IGIENICO-SANITARIO	pag.	12	
ART.29	PUBBLICITÀ	DEI	PREZZI	E	DEL MERCATO	pag.	13
ART.30	DIVIETO			DI	PUBBLICITÀ	pag.	13

CAPO VI - SANZIONI

ART.31					SANZIONI	pag.	13
ART.32	DECADENZA	DELLA	CONCESSIONE	DEL	POSTEGGIO	pag.	13
ART.33	REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE					pag.	14

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.34	COMMERCIO	DI	ANIMALI	VIVI	pag.	14		
ART.35	PUBBLICITÀ	DEL	REGOLAMENTO	pag.	14			
ART.36	NORMA			DI	RINVIO	pag.	14	
ART.37	ENTRATA	IN	VIGORE	DEL	PRESENTE	REGOLAMENTO	pag.	14